



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Borgo Vico 171 – 22100 Como- Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale è stata disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS);

RICHIAMATI il proprio provvedimento del 4 agosto 2022, protocollo n. 3752, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale delle graduatorie per le supplenze della provincia di Como, nonché il successivo provvedimento del 24 agosto 2022, protocollo n. 4010, con il quale, alla luce del rilevante numero di esclusioni, rettifiche di punteggi e correzioni di errori materiali intervenuti dopo la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di questa provincia si è decisa la loro ripubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale;

VISTI i commi 7 e 9 dell'articolo 8 della sopra citata ordinanza ministeriale, che così dispongono: *"L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. (...) In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini delle rideterminazioni dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante"*;

VISTI parte degli esiti delle verifiche effettuate dalle Scuole sulle dichiarazioni rese da coloro che hanno presentato la domanda per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze di questa provincia;

VISTO l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale, *"al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*;

RICHIAMATO il proprio provvedimento del 22 agosto 2022, protocollo n. 3997, con il quale è stata disposta l'approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prorogato, per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, dall'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO, poi, l'articolo 59, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, che, avuto riguardo ai soggetti che si sono visti assegnare il contratto a tempo determinato di cui al comma 4, in quanto iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, prevede che *"in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato"*;

VISTA la nota dell'USR Veneto del 2 agosto 2023, protocollo n. 20485, contenente l'elenco dei candidati idonei di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 228 del 2021 per la classe di concorso ADAA per la regione Lombardia;

VISTO l'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza n. 112 del 2022, dal quale si evince che solo i soggetti immessi in ruolo con riserva possono essere inclusi, sempre con riserva, nelle corrispettive GPS;

CONSIDERATO, quindi: **a)** che i docenti di ruolo possono essere presenti nelle GPS, nella propria provincia oppure in un'altra, solo per un altro ordine e grado di scuola o classe di concorso, salvo che, ai sensi del citato articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, siano stati immessi in ruolo con riserva, nel qual caso possono essere presenti, sempre con riserva, anche nella corrispettiva GPS; **b)** che questa regola è in logica coerenza con quanto dispone l'articolo 36 del CCNL Scuola del 2007, che prevede che *"il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede"*. Non essendo, infatti, prevista la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato sulla stessa classe di concorso di titolarità, la presenza in graduatoria sarebbe contraddittoria, oltre che inutile; **c)** che nel caso dei docenti di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 228 del 2021 la conferma in ruolo opera retroattivamente dal 1° settembre dell'anno di nomina, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio;

PRESO ATTO, inoltre: **a)** che i signori Francesco IULIANO e Fabiola GROSSO, pur essendo già presenti nella graduatoria della classe di concorso ADSS, I fascia, con riserva in quanto in attesa del riconoscimento del titolo estero, hanno fatto istanza per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla medesima graduatoria, spendendo lo stesso titolo già fatto valere; **b)** che, quindi, la loro posizione negli elenchi aggiuntivi deve essere cancellata in quanto assorbita dalla presenza nell'elenco superiore;

CONSIDERATO, infine, che quest'Ufficio scolastico ha proceduto ad effettuare alcune verifiche d'ufficio, procedendo alle consequenziali rettifiche di punteggio in presenza dei relativi presupposti;

RITENUTO che, alla luce del numero delle persone destinatarie del presente atto e dei tempi ristretti a disposizione dell'amministrazione per le operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2023/2024, si rende necessaria la comunicazione mediante pubblicazione dell'atto sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale;

DISPONE

1) l'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Como dei soggetti di seguito indicati per il motivo a fianco riportato:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CLASSE DI CONCORSO - FASCIA	MOTIVO DI ESCLUSIONE
ANTONELLI Matilde	23/10/1970	ADAA - 1	Immissione in ruolo ex art. 59, comma 8, del D.L. n. 73 del 2021 per effetto di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare.
COFONE Lucia	07/10/1980	ADAA - 1	Immissione in ruolo ex art. 59, comma 8, del D.L. n. 73 del 2021 per effetto di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare.
GIORGETTI Chiara	04/01/1980	ADAA - 1	Immissione in ruolo ex art. 59, comma 8, del D.L. n. 73 del 2021 per effetto di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare.
CONSONNI Fabio	08/01/1965	A008 - 2 A054 - 2	Per la classe A008, perché il piano di studi seguito non comprende un corso annuale (o due semestrali) di geometria o geometria descrittiva, non essendo condivisibile la tesi sostenuta dall'interessato secondo cui l'esame di "Disegno e rilievo" da lui superato sia sufficiente per soddisfare il requisito, dato che si tratta di esami riconducibili a diverso SSD, mentre quello previsto dagli attuali piani di studio, e riconducibile al medesimo SSD, ha una differente denominazione dalla quale emerge che a monte opera uno studio dei fondamenti della materia e non un'attività limitata al disegno. In ogni caso, manca il necessario titolo congiunto previsto dalle tabelle, ivi inclusa quella di cui al DM n. 39 del 1998, che è necessario per accedere alla classe in questione per ogni laurea in architettura, anche specialistica e magistrale. Per la classe A054, perché il piano di studi seguito non comprende due corsi annuali o quattro semestrali di Storia dell'arte.
PANTUSA Luigia	27/06/1984	A050 - 2	La laurea magistrale in Biotecnologie per l'industria e per l'ambiente in possesso dell'interessata non consente l'accesso alla classe di concorso a fianco indicata in quanto il piano di studi seguito non comprende i 12 CFU in settori GEO.

2) la rettifica del punteggio attribuito ai soggetti di seguito indicati per il motivo a fianco riportato:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CLASSE DI CONCORSO - FASCIA	PUNTEGGIO	MOTIVO DI RETTIFICA
MONORCHIO Antonella	25/07/1982	A018 - 2 ADSS - 1	119 a 81 86 a 68	Il diploma di specializzazione pluriennale in psicoterapia conseguito presso la Scuola internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa

				(SISPI) non è un diploma di specializzazione universitario. I dichiarati servizi svolti presso il Centro di istruzione professionale MEDIADREAM di Como non sono valutabili in quanto non si tratta di servizi resi nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale.
SCIORTINO Roberta	02/07/1989	A018 - 2 A019 - 2	57 a 40 57 a 40	I servizi svolti negli anni scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 sulle classi di concorso EEEE e ADEE non sono valutabili in quanto prestati senza titolo, come segnalato dalla stessa interessata.
MARINO Sabrina	08/10/1988	A046 - 2	31 a 27	I servizi svolti nell'anno scolastico 2021/22 sulla classe di concorso EEEE non sono valutabili in quanto prestati senza titolo, come segnalato dalla stessa interessata.
CETTI Samantha	03/10/1988	AD25 - 2	115 a 121	La certificazione linguistica in inglese C2 - ente <i>English Speaking Board</i> - non è stata valuta, per cui spettano ulteriori 6 punti.
FIANDANCA Martina Domenica	17/03/1989	A046 - 2 ADSS - 1	45 a 39 30 a 24	I servizi svolti nell'anno scolastico 2020/21 sulla classe di concorso ADEE non sono valutabili in quanto prestati in assenza di titolo.
POZZETTI Silvia	18/02/1990	A022 - 2	66 a 36	I servizi prestati negli anni scolastici dal 2016/17 al 2020/21 sulle classi di concorso EEEE e ADEE non sono valutabili in quanto prestati senza titolo.
PANTUSA Luigia	27/06/1984	A028 - 2 A031 - 2	107 a 101 96 a 90	Il servizio svolto nell'anno scolastico 2016/17 sulla classe di concorso A060 (ora A050) non è valutabile in quanto prestato in assenza di titolo.

4) la cancellazione dagli elenchi aggiuntivi alla graduatoria della classe di concorso ADSS, I fascia, dei signori Francesco IULIANO e Fabiola GROSSO;

5) la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 241 del 1990, sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V
Marco BUSSETTI**

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del Procedimento: Marco BUSSETTI

Referente: MQ
mario.quaglia@istruzione.it